

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **20 (venti)** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL REGIME DI TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IREN AMBIENTE SPA PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013.**

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca	Si			SACCHI Stefano	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto	Si	
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio	Si	
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca	Si	
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		
DE LUCIA Dario		Si		PANARARI Cristian	Si	
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa						
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----	<b>Presenti</b>	
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex	No	
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta	No	
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella	No	
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco	Si	
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele	No	
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa	No	
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca	No	
SORAGNI Paola		Si		TRIA Nicola	No	
MELATO Matteo		Si				
RINALDI Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **31** Assessori presenti: **1**  
**Favorevoli:** **19**  
**Contrari:** **11**  
**Astenuti:** **1**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2 , del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva;
- il comma 667 che dispone *"con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione Europea;*
- il comma 668 che dispone *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il comma 682 in virtù del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 14.04.2014 in materia di TARI, con la quale veniva affidato ad Iren Emilia S.p.A. il servizio di riscossione ordinaria della Tassa rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, approvando il relativo Disciplinare, in quanto tale affidamento trovava legittimazione nell'articolo 1, comma 691, della citata Legge n. 147 del 2013;
- l'atto di scissione parziale del 19 giugno 2014, a ministero del Dr. Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, Rep. N. 48772 Raccolta n. 21700, con cui è stato trasferito, con efficacia

dal 1° luglio 2014, da Iren Emilia S.p.A. a Iren Ambiente S.p.A. il ramo d'azienda, rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani, con conseguente subentro ex lege di Iren Ambiente anche nell'affidamento della gestione della TARI;

- la deliberazione consiliare I.D. n. 90 del 16/5/2016 con cui l'affidamento è stato prorogato per il biennio 2016/2017;

- l'ulteriore deliberazione I.D. n. 191 del 20/12/2017 con cui si è proceduto ad affidare in continuità la riscossione ordinaria della TARI, anche per il biennio 2018/2019, approvando altresì modifiche al regolamento per la disciplina del tributo;

- la deliberazione consiliare I.D. n. 140 del 29/6/2020 con cui si è proceduto ad affidare ad Iren Ambiente S.p.A. in continuità la riscossione ordinaria della TARI anche per il biennio 2020/2021.

#### **DATO ATTO:**

- che l'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente S.p.A., costituente il limite temporale per l'affidamento del servizio di riscossione del tributo, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risultava affidato il Servizio di Gestione dei rifiuti ai sensi del citato articolo 1, comma 691, della Legge n. 147 del 2013 è tuttora in regime di continuità, non essendo ancora state esperite le procedure da parte di ATERSIR per i nuovi affidamenti del Servizio di Gestione e Raccolta dei Rifiuti.

#### **CONSIDERATE:**

- la scadenza del 31/12/2021 della convenzione 2020/2021 con Iren Ambiente S.p.A.;
- l'esperienza acquisita negli ultimi anni con il passaggio, a partire da Luglio 2019, dal regime di Tassa rifiuti cosiddetta *presuntiva* ad un sistema di Tari cosiddetta *Puntuale*, con la conseguente sperimentazione ed implementazione, da oltre due anni, di sistemi di misurazione puntuale su tutto il territorio comunale.

**SI RITIENE OPPORTUNO, pertanto** valutare se mantenere la gestione a Tassa rifiuti (Tari) puntuale, rinnovando la convenzione in scadenza, oppure decidere il passaggio a Tariffa Rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva (denominata in breve *TCP* o anche *Tariffa Corrispettiva*, o per alcuni *Tarip*) - a partire dal 1/1/2022, approvando apposito atto di indirizzo del Consiglio Comunale, da inviare ad ATERSIR e ad Iren Ambiente S.p.A., in attesa dell'approvazione del Regolamento Comunale, entro i termini previsti dalla normativa in materia.

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;

**DATO ATTO** che la Legge n. 16 del 2015 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto *"Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31"*, prevede:

- a) come obiettivi minimi al 2020 della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti la raccolta differenziata al 73% e la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;

- b) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge, art.1, comma 7, promuove l'applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, prevedendo specifici meccanismi incentivanti e, all'art.5, comma 1, quale strumento per stimolare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare, secondariamente, l'invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- c) all'art. 5, comma 8, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2022, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche, anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.

**DATO ATTO** che Iren Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale.

**RICHIAMATO** l'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**DATO ATTO** che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- l'implementazione della misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un'importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di *"chi inquina paga"*;
- la presenza del sistema di raccolta *"porta a porta"* rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;
- tale passaggio rappresenta uno strumento di educazione ambientale che contribuisce alla crescita della responsabilità individuale degli utenti e dei cittadini in generale;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono *"recuperare"* l'IVA stessa.

**PRESO ATTO** che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 sopra citato;
- tale decreto del Ministero dell'Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti.

**CONSIDERATO** che alla luce di quanto previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 2017, sopra descritto in merito alla tariffazione puntuale, la modalità di misurazione dei rifiuti conferiti può essere predisposta attraverso la registrazione del numero dei conferimenti del rifiuto secco.

**CONSIDERATO, INOLTRE** che l'Assessorato ai Tributi e il Servizio Entrate, sentiti anche ATERSIR e il Gestore Iren Ambiente S.p.A., hanno predisposto una dettagliata **Relazione istruttoria preliminare** sulla scelta da effettuare tra Tari Tributo e Tariffa Rifiuti Corrispettiva, che si allega alla presente delibera sotto la **Lettera A**, dove sono illustrati anche in termini di confronto gli effetti del possibile passaggio a Tariffa corrispettiva puntuale, rispetto al sistema di Tari Tributo Puntuale, dalla quale emergono i seguenti possibili vantaggi, sia per i contribuenti che per il Comune, dal passaggio a Tariffa Corrispettiva, così riassumibili:

- possibilità per le utenze non domestiche di detrarre l'IVA;
- miglioramento degli equilibri di bilancio del Comune non dovendo più finanziare parte del FCDE con risorse correnti di bilancio e per altri minori costi (ad es. riduzione spese di personale, minori costi amministrativi ecc...);
- minori costi complessivi nel PEF, e quindi possibili minori tariffe rispetto al regime Tari, dovuti ai minori accantonamenti obbligatori per FCDE e a minori costi amministrativi, fiscali e del personale;
- semplificazione dei rapporti con gli utenti;
- semplificazioni di Bilancio e delle attività contabili, amministrative e burocratiche rispetto agli adempimenti gestionali del tributo TARI;
- maggiore capacità del gestore di affrontare i crescenti adempimenti in termini di trasparenza e di rendicontazione fissati da ARERA, con software e personale adeguato grazie alla realizzazione di economie di scala dovute alla gestione di un bacino di Comuni su scala interprovinciale, non possibili con una gestione diretta comunale delle tariffe effettuata da un singolo Comune;

**TUTTO CIO' PREMESSO**, sulla base dell'analisi sopra evidenziata, **si ritiene opportuno esprimere il proprio indirizzo al passaggio da Tari Tributo a Tariffa rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva**, nell'ottica di un prelievo più equo quanto più possibile collegato ai rifiuti prodotti, **approvando altresì la relativa Convenzione della gestione della tariffa corrispettiva art 1, comma 668, della Legge 147/2013**, con Iren Ambiente S.p.A, che si allega sotto la **lettera B** alla seguente proposta di delibera.

**DATO ATTO** che la predetta Convenzione decorrerà dal 1° Gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024, con facoltà di proroga di un anno, in accordo fra le parti e che la stessa si intenderà risolta in caso di interruzione del servizio di raccolta da parte di Iren Ambiente S.p.A., per effetto di nuovo affidamento dei servizi da parte di Atersir ad altro soggetto gestore.

**DATO ALTRESÌ ATTO:**

- che in detta Convenzione sono definiti puntuali obblighi per il gestore Iren Ambiente S.p.A. in materia di gestione con gli utenti, di gestione amministrativa e di azioni di recupero crediti e controlli, e viene anche prevista l'istituzione di un *Tavolo di Coordinamento* per la "Governance" tra Amministrazione Comunale ed Iren Ambiente S.p.A, per concordare obiettivi e strumenti da utilizzare, e poi effettuare uno stretto monitoraggio degli stessi in una logica in cui al Comune rimane la programmazione e il controllo, e al Gestore Iren Ambiente viene demandata l'attività gestionale, non solo in tema di Servizio rifiuti ma anche relativamente alle tariffe e alla riscossione;
- che si ritiene di applicare un sistema di tariffazione puntuale corrispettiva del rifiuto conferito, attraverso la modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato, come già sperimentato a partire da Luglio 2019 con la TARI Tributo puntuale e con le caratteristiche di seguito riepilogate.

Coerentemente con il sistema di raccolta attualmente vigente, si conferma su tutto il territorio comunale, il **sistema di raccolta domiciliare** dei rifiuti indifferenziati, frazione organica e giroverde, mentre verrà mantenuta la raccolta attuale (stradale o porta a porta) per carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/barattolame;

Che a ciascuna utenza domestica e non domestica sono stati consegnati appositi contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico. Su tutti i contenitori del rifiuto residuo è stato applicato un dispositivo elettronico (transponder) di identificazione tramite il quale è possibile associare il contenitore in modo univoco all'utenza. Le vuotature sono tracciate attraverso la lettura del transponder posizionato sul contenitore, a sua volta associato alla posizione contrattuale dell'utenza. Il contenitore è il "contatore" degli svuotamenti, è l'elemento effettivo di misurazione.

La Tariffa puntuale sarà determinata in base ai seguenti criteri.

Sarà composta da:

1. quota fissa, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;
2. quota variabile, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;
3. quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.

Ne deriva che la famiglia o l'utenza non domestica, grazie ad un'attenta raccolta differenziata, riducono la quantità di rifiuto secco prodotto e di conseguenza limitano il numero delle vuotature del contenitore medesimo.

**DATO ATTO** che si procederà con successiva delibera all'approvazione del Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, per le seguenti motivazioni:

- sono ancora in corso i lavori di aggiornamento sulle novità del D.Lgs 116/2020 del Regolamento Tipo approvato con delibera Giunta Regionale 1762/2018, per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva predisposto dal Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI in materia di tariffazione puntuale;
- la predisposizione del Regolamento richiede ulteriori approfondimenti e confronti anche con ATERSIR che deve esprimersi in base alla normativa regionale in materia (art. 8, comma 6 lettera d) Legge Regione Emilia Romagna n. 23/2011 ) sull'articolazione tariffaria;
- si ritiene molto probabile uno slittamento dei termini del 31/12 di approvazione dei Bilanci e dei Regolamenti di Entrata a fine Febbraio 2022, e che ci sono proposte di modifiche normative, tese a disgiungere in via ordinaria il termine per le deliberazioni del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettiva, dal termine di deliberazione del Bilancio di previsione dei comuni, stabilendo un termine specifico (il 30 aprile), entro il quale dovranno essere deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione delle informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema indicata da ARERA

**VISTI:**

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

**Visto** l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## **DELIBERA**

1. di approvare l'**indirizzo** del passaggio dal vigente regime di *TARI - TASSA SUI RIFIUTI puntuale* a *TARIFFA RIFIUTI* avente natura CORRISPETTIVA di cui al art. 1 comma 668, Legge 147/2013 per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nelle premesse, anche in base alla **Relazione istruttoria preliminare**, predisposta dall'Assessorato ai tributi e Servizio Entrate del Comune, che si allega sotto la **lettera A**;
2. di dare mandato al Servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia, anche alla luce degli aggiornamenti degli Schemi-tipo in corso di elaborazione da parte della Regione Emilia Romagna, ATERSIR e ANCI Emilia Romagna o comunque sentito ATERSIR, di predisporre una proposta di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva, da sottoporre con una successiva proposta di delibera, all'approvazione del Consiglio Comunale;
3. di dare atto, pertanto, che la presente proposta di indirizzo troverà applicazione dall'anno 2022, solo nel caso di successiva apposita approvazione da parte del Consiglio Comunale del relativo Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva ex art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, entro i termini normativi che saranno fissati dalla normativa statale in materia; in assenza di detta approvazione si continuerà per l'anno 2022 ad applicare il Regolamento TARI Puntuale e il passaggio a Tariffa corrispettiva sarà posticipato all'anno 2023;
4. di approvare lo schema di **Convenzione con Iren Ambiente S.p.A.**, per la gestione della Tariffa corrispettiva art 1 comma 668 Legge 147/2013, che si allega come parte integrante e sostanziale sotto la **lettera B**;
5. di comunicare ad ATERSIR e al gestore Gestore Iren Ambiente **S.p.A** la seguente delibera, e di demandare al Dirigente del Servizio Entrate l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma IV - art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**GANDELLINI Dr. Stefano**